

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1953.

Determinazione del contributo dovuto dal comune di Milano per l'organizzazione della « X Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, relativo alla istituzione di un ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano;

Ritenuto che in ordine al contributo annuo fisso dello Stato di cui all'art. 5 del succitato regio decreto-legge provvede il Ministero del tesoro con stanziamento da effettuarsi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuto doversi provvedere a stabilire la misura del contributo dovuto dal comune di Milano, ai sensi del succitato art. 5 del regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, per la X Esposizione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il contributo fisso del comune di Milano per la organizzazione in Milano della « X Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna », è fissato in lire 75.000.000, da erogarsi in tre quote uguali, nelle tre annualità della Esposizione suddetta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCALBA —
PELLA — SEGNI —
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1953
Registro n. 77 Presidenza, foglio n. 70. — FERRARI

(2457)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 maggio 1953.

Caratteristiche tecniche ed artistiche e contingenti della moneta metallica da lire 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente le norme sulla circolazione monetaria;

Visto il nostro decreto 31 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1952, registro Tesoro n. 2, foglio n. 152, che ha determinato le caratteristiche ed i contingenti delle monete metalliche da L. 100, L. 50, L. 10, L. 5 e L. 1;

Considerato che in esecuzione della legge predetta occorre determinare le caratteristiche ed i contingenti anche della moneta metallica da L. 2:

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche della moneta metallica da L. 2, che la Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, sono determinate come appresso:

Valore nominale in lire	Metallo	Diametro in millimetri	P E S O			Contorno
			legale grammi	massimo grammi	minimo grammi	
2	Italia	18,3	0,800	0,860	0,760	godronato

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche della moneta, di cui al precedente art. 1, sono le seguenti:

Nel diritto:

al centro, un'ape, simbolo di laboriosità e risparmio;

all'ingiro, lungo il bordo, le parole: « Repubblica Italiana »;

in basso, lungo il bordo: « Romagnoli ».

Nel rovescio:

al centro, un ramo di olivo, simbolo della pace;

in alto, a sinistra, il numero « 2 », indicazione del valore della moneta;

in basso, al centro, lungo il bordo, l'anno di fabbricazione ed a destra la lettera « R ».

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, della nuova moneta metallica, di cui al presente decreto, viene determinato in lire 100.000.000.

Art. 4.

E' approvato il tipo della suddetta moneta, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alla allegata riproduzione fotografica, firmata dal Ministro per il tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 25. — GRIMALDI

ALLEGATO



Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2408)